

n. 2772-1-2015 R.G.



Il Tribunale civile di Brindisi,

Il Giudice,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.7.2015,

osserva

ha richiesto in via cautelare la sospensione del decreto del Prefetto di Brindisi prot. N. 2015/7423/1 – 20B-3/3° Area emesso il 19.1.2015 con il quale gli è stata revocata, ai sensi dell'art. 120 CdS, la patente di guida cat. B n.

rilasciata dall'U.C.O. di Roma il deducendo, tra i vari motivi:

- che il provvedimento di revoca risultava adottato in violazione dell'art. 120 CdS,
- che il provvedimento risultava privo di motivazione, ciò in violazione dell'art. 3 L. 241/90.

Secondo una valutazione sommaria, propria della presente fase cautelare, ricorre il *fumus oppositionis*.

Invero nel caso in esame risulta:

- che il è stato condannato con sentenza n. 2072/2013 della Corte di Appello di Lecce, divenuta irrevocabile il 15.2.2014, alla pena di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90, con il beneficio della sospensione condizionale della pena,
- che la pena accessoria del ritiro della patente di guida, prevista dall'art. 85 TU stupefacenti, comminatagli in primo grado, è stata poi annullata in appello,
- che in esito al procedimento amministrativo instaurato ai sensi dell'art. 120, comma 2, CdS al è stata revocata dal Prefetto, con decreto prot. N. 2015/7423/1 – 20B-3/3° Area emesso il 19.1.2015, la patente di guida cat. B n. U16028911D rilasciata dall'U.C.O. di Roma il 27.1.2004.

Il provvedimento di revoca della patente è stato emesso sul presupposto che lo stesso, in ipotesi di sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90, fosse atto vincolato è ciò secondo il tenore letterale della norma (art. 120 CdS) laddove la stessa, adoperando la formulazione '*il prefetto provvede alla revoca della patente di guida...*', non lascerebbe alcuno spazio per valutazioni discrezionali della PA.

Secondo la Prefettura, per quanto si legge nel provvedimento impugnato, le modifiche legislative susseguitesi nel tempo, che avrebbero inciso sulla formulazione originaria dell'art. 73 DPR 309/90, non avrebbero avuto alcun riflesso in materia di revoca della patente nei casi di condanna per il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90.

A tale conclusione doveva giungersi in base al fatto che il legislatore, all'atto delle modifiche apportate all'art. 73 DPR 309/90, aveva lasciato inalterato il testo dell'art. 120 CdS, così dimostrando la volontà legislativa a che la revoca intervenisse obbligatoriamente in ogni ipotesi di condanna per i reati di cui all'art. 73, anche qualora la condanna avesse riguardato la fattispecie di cui al 5° comma.



Sulla base di tali argomentazioni la posizione del ricorrente non è stata riesaminata in sede amministrativa, in particolare non è stata esaminata la sua pericolosità attuale, ciò al fine di valutare se il possesso della patente potesse rappresentare uno strumento di riabilitazione o, all'opposto, un aggravamento della pericolosità sociale.

Secondo la giurisprudenza più recente (cfr. sentenza TAR Brescia n. 187/2015, sentenza TAR Brescia n. 500/2015), va escluso l'automatismo tra condanna ex art. 73 DPR 309/90 riferita alle ccdd droghe leggere (nel caso in cui la pena in concreto applicata non superi il massimo edittale della fattispecie di lieve entità) oppure condanna ex art. 73, comma 5, DPR 309/90 e revoca della patente di guida, risultando, alla luce della modifica del trattamento sanzionatorio per le sostanze leggere e del rimodellamento dell'ipotesi di cui al 5° comma in termini di autonoma fattispecie criminosa, il provvedimento di revoca non più atto dovuto ma discrezionale.

La Prefettura, secondo i precedenti citati, dovrebbe, perciò, valutare in concreto, ai fini della revoca, la posizione dell'interessato, tenendo conto, oltre che della condanna penale, anche della condotta successiva e delle prospettive di reinserimento sociale.

Il carattere discrezionale della revoca per le ipotesi relative alla condanna riferita alle ccdd droghe leggere o all'ipotesi di cui al 5° comma dell'art. 73 DPR 309/90 imporrebbe la necessità di stabilire se nel caso concreto il possesso della patente rappresenti uno strumento di riabilitazione o se, al contrario, aggravi una persistente situazione di pericolosità sociale.

Il ragionamento seguito, che appare ampiamente condivisibile, si snoda nei termini di seguito indicati.

Allorchè nel 2009 (art. 52 lett. a) L. 94/2009) fu introdotta, modificando il testo dell'art. 120 CdS, l'ipotesi di revoca della patente per i soggetti condannati per il reato, per quel che interessa il caso in esame, di cui all'art. 73 DPR 309/90, il quadro normativo all'epoca vigente :

- prevedeva un'uniformità di trattamento sanzionatorio tra droghe leggere e droghe pesanti (come noto tale parificazione era stata introdotta dall'art. 4 bis D.L. 272/2005),
- configurava in termini di residualità l'ipotesi di cui all'art. 73, 5° comma, DPR 309/90, pacificamente ritenuta quale circostanza di reato, come tale soggetta al giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 cp.

Effettivamente in tale cornice normativa la revoca della patente risultava atto obbligato per ogni ipotesi di condanna ex art. 73 DPR 309/90, atteso che l'art. 120 CdS, richiamando l'art. 73 DPR 309/90, non poteva che riferirsi alla formulazione normativa vigente prima dell'introduzione delle modifiche intervenute successivamente.

In particolare:

- a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis DL 272/2005 scompariva l'omologazione del trattamento sanzionatorio riferito a droghe leggere e pesanti, rivivendo la versione dell'art. 73 DPR 309/90 ante DL 272/2005,
- con il DL 146/2013 quella che era stata fino a quel momento considerata come circostanza attenuante veniva a costituire autonoma ipotesi di reato, impostazione poi confermata anche dal successivo DL 36/2014, con il quale la pena edittale, unica per



ogni ipotesi di lieve entità, sia riferita alle droghe leggere che a quelle pesanti, veniva ridotta, con limite massimo di quattro anni, riduzione così disposta che consente al condannato di fruire del beneficio di messa alla prova di cui all'art. 168 bis cp.

Alla luce delle modifiche normative dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90 deve, perciò, ritenersi superato l'automatismo tra condanna penale per tale ipotesi e revoca della patente di guida.

L'automatismo poteva affermarsi quando l'art. 73, comma 5, DPR 309/90 non costituiva autonoma ipotesi di reato ma mera circostanza di reato e le fattispecie in materia di stupefacenti avevano una caratterizzazione unitaria.

Le modifiche apportate dal DL 146/2013 devono, dunque, portare ad una rilettura dell'art. 120 CdS.

Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, venendo in considerazione diritti a copertura costituzionale (libertà di circolazione), nell'ipotesi di fatto di lieve entità o condanna per droghe leggere, se la pena inflitta in tale ultimo caso non superi il massimo edittale previsto per la fattispecie di lieve entità, l'autorità amministrativa, prima di emettere il provvedimento di revoca, dovrebbe esaminare la posizione dell'interessato, tenendo conto non solo della condanna penale (che nel caso in esame si riferisce a fatti del novembre 2010) ma anche della sua condotta successiva e delle prospettive di reinserimento sociale, valutando, all'esito, se il persistente possesso della patente possa rappresentare uno strumento di riabilitazione o, all'opposto, un aggravamento della pericolosità sociale. Ciò perché la *ratio* del provvedimento ex art. 120 CdS è quella di garantire la sicurezza pubblica, escludendo dalla conduzione dei veicoli coloro i quali siano ritenuti pericolosi, pericolosità che, in caso di condanna per un fatto di lieve entità, non può ritenersi presunta.

Non risulta che ciò sia stato fatto proprio perché si è partiti dal presupposto dell'automatismo tra condanna ex art. 73, anche ai sensi del comma 5 DPR 309/90, e revoca della patente di guida.

In effetti nel provvedimento non è espressa alcuna valutazione in merito alla condotta mantenuta dal ricorrente dopo la condanna (dalla documentazione prodotta risulta che lo stesso gestisce un esercizio di ristorazione) né si fa riferimento ad eventuali ulteriori denunce a suo carico o a frequentazione con soggetti pericolosi.

Secondo una valutazione prognostica propria di questa fase appare, pertanto, sussistere il *fumus* dell'impugnazione con riferimento all'eccepita violazione degli artt. 120 CdS e 3 L. 241/90, talchè, in via cautelare, si sospende l'efficacia del provvedimento di revoca della patente di guida,

P.Q.M.

sospende l'efficacia del decreto del Prefetto di Brindisi prot. N. 2015/7423/1 – 20B-3/3° Area, emesso il 19.1.2015 con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 120 CdS, la patente di guida cat. B n. a

nato

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Brindisi, 29.7.2015

Il Giudice



dott. ssa Maria Consolata Moschettini

IL CASO.it

